

Webinar

L'emendamento al D.L.
Sostegni Ter in materia di
Segretari Comunali:
lettura, effetti pratici e
concreti

AMEDEO SCARSELLA
FRANCA BONANATA

SAVE THE DATE

18
MARZO
18,30



I contenuti dell'emendamento

L'articolo 12-bis contiene disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali, per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (quindi fino al 2026), incidendo su:

- Le future procedure di programmazione delle assunzioni;
- I futuri concorsi (con decorrenza dal 2023);
- Gli incarichi che possono essere conferiti ai segretari di prima fascia.

Le future procedure di programmazione delle assunzioni

«Le assunzioni di segretari comunali e provinciali possono essere autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell'anno precedente».

Attualmente possono essere autorizzate facendo riferimento al 100 per cento delle cessazioni.

I futuri concorsi (1)

«Il corso-concorso di formazione avrà la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più Comuni»

Attualmente sono previsti sei mesi di durata del corso-concorso di formazione e due mesi di durata del tirocinio pratico presso uno o più Comuni. Non cambia il periodo di 8 mesi di complessiva durata.

I futuri concorsi (2)

«una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico - concorso pubblico per esami bandito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al d.P.R. n. 465 del 1997 - per accedere al corso-concorso di formazione può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali (ossia laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche) ed aventi un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali sia previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.»

Attualmente la quota è del 30 per cento.

Gli incarichi che possono essere conferiti ai segretari di prima fascia

I segretari iscritti nella fascia iniziale (fascia C) possono essere nominati in enti della fascia superiore, fino a 5.000 abitanti:

- in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta;
- il sindaco sia stato autorizzato dal Ministero dell'Interno ad avvalersi di tale facoltà eccezionale (i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno);
- per un periodo massimo di sei mesi (prorogabili fino a dodici).

Una sede autonoma di segreteria

«in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta».

La norma richiede che la sede sia vacante (quindi priva di titolare) e che quella sede vacante sia oggetto di pubblicizzazione.

N.B. La norma non si riferisce quindi a sedi di segreteria che già hanno un titolare e vogliono aggiungere altri enti per superare la soglia di 3.000 abitanti.

Esempio pratico

Comune di
1.400 abitanti

Comune di
1.400 abitanti

Comune di
1.400 abitanti

Nuova sede di
segreteria con
popolazione di 4.200
abitanti

La sede di
segreteria
vacante

L'autorizzazione del Ministero dell'interno all'incarico eccezionale

«I criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla precedente lettera b), sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in titolo, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto legge n. 174 del 2012»

L'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto legge n. 174 del 2012 prevede che il Ministro dell'interno definisca su proposta del Consiglio direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali.

Le caratteristiche dell'incarico (1)

In applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera assumere la titolarità anche in sedi (singole o convenzionate) corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti, **per un periodo massimo di sei mesi (prorogabili fino a dodici).**

L'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che, per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro possa essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore

Il carattere eccezionale dell'incarico (2)

La norma prevede quindi l'attribuzione di un incarico di titolarità della sede di segreteria di soli sei mesi (prorogabili a 12 sempre previa richiesta del sindaco), in deroga all'art. 99 del TUEL in base al quale:

- la nomina **ha durata corrispondente a quella del mandato;**
- il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta **non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco**, decorsi i quali il segretario è confermato.

Il carattere eccezionale dell'incarico (3)

Il meccanismo si pone in profondo contrasto con il sistema vigente per almeno due ragioni:

- a) si ammette l'attribuzione di un incarico di segretario di durata di soli 6 mesi, rinnovabili previa richiesta da parte del sindaco che non deve ritenersi né dovuta, né scontata;
- b) il riferimento al meccanismo delle mansioni superiori non appare del tutto corretto, posto che il mancato rinnovo dell'attribuzione delle mansioni superiori comporta per il dipendente il ritorno allo svolgimento delle mansioni precedentemente assegnate, mentre nel caso in esame la cessazione dell'attribuzione temporanea dell'incarico comporta la messa in disponibilità del segretario.

La Corte Costituzionale (sent. 23/2019) sugli incarichi dei Segretari (1)

Nel ritenere costituzionalmente legittimo il sistema di cessazione dell'incarico del segretario comunale alla scadenza del mandato del sindaco, ha poggato la propria decisione sul fatto che l'art. 97 del TUEL, nel disciplinare la “decadenza automatica” dell'incarico di segretario **la “collega esclusivamente ad una causa indipendente dalle modalità di esecuzione dell'incarico (la cessazione per qualsiasi causa del mandato del sindaco, conseguente a dimissioni, elezione del nuovo sindaco ecc.)”**.

La Corte Costituzionale (sent. 23/2019) sugli incarichi dei Segretari (2)

«il segretario non è “revocabile ad nutum durante il mandato (salvo che per violazione dei doveri d’ufficio), ma destinato a cessare automaticamente dalle proprie funzioni al mutare del sindaco (salvo conferma), eppure anche in tal caso garantito nella stabilità del suo status giuridico ed economico e del suo rapporto d’ufficio, permanendo iscritto all’albo dopo la mancata conferma e restando perciò a disposizione per successivi incarichi; decaduto «automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco», come si esprime la legge, ciononostante chiamato a continuare nelle sue funzioni per un periodo non breve, non inferiore a due e non superiore a quattro mesi, in attesa di eventuale conferma, a garanzia della stessa continuità dell’azione amministrativa; titolare di attribuzioni multiformi, come si dirà meglio: neutrali, di controllo e di certificazione, da una parte, ma dall’altra di gestione quasi manageriale e di supporto propositivo all’azione degli organi comunali».

Il carattere eccezionale dell'incarico (3)

Il meccanismo si pone in profondo contrasto con il sistema vigente per almeno due ragioni:

- a) si ammette l'attribuzione di un incarico di segretario di durata di soli 6 mesi, rinnovabili previa richiesta da parte del sindaco che non deve ritenersi né dovuta, né scontata;
- b) il riferimento al meccanismo delle mansioni superiori non appare del tutto corretto, posto che il mancato rinnovo dell'attribuzione delle mansioni superiori comporta per il dipendente il ritorno allo svolgimento delle mansioni precedentemente assegnate, mentre nel caso in esame la cessazione dell'attribuzione temporanea dell'incarico comporta la messa in disponibilità del segretario.

Gli aspetti critici di tali incarichi eccezionali (1)

- consentono il mancato rinnovo senza alcuna motivazione dopo 6 mesi, che anzi dovrebbe esserci per il rinnovo per ulteriori 6 mesi degli stessi;
- il segretario di prima nomina si troverebbe in una situazione di grande debolezza, per la breve durata dell'incarico e per l'assenza di qualsiasi forma di garanzia sulla continuità dello stesso, ad affrontare il suo primo incarico non avendo sicuramente l'esperienza per districarsi in una situazione obiettivamente complessa, estranea al sistema ordinario;

Gli aspetti critici di tali incarichi eccezionali (2)

- l'assegnazione in regioni diverse da quelle di residenza ha come conseguenza che il segretario di prima nomina debba affrontare un trasloco, con i costi e le difficoltà che lo stesso comporta, per ricoprire un incarico di appena 6 mesi (rinnovabile)!
- il mancato rinnovo dell'incarico di 6 mesi comporta la messa in disponibilità, dopo appena 6 mesi dall'entrata in servizio del segretario, che in tale breve lasso di tempo potrebbe non aver avuto il tempo neanche di far apprezzare le proprie capacità.

Gli aspetti economici (1)

Voce	FASCIA C in classe IV	FASCIA C in classe III	DIFFERENZA
Tabellare (l'art. 106 CCNL 17/12/2020 indica i valori in euro annui lordi per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima)	36.208,59	45.260,77	9.052,18
IVC	253,46	316,83	63,37
Tabellare + IVC	36.462,05	45.577,59	9.115,55
Posizione (CCNL 17/12/2020)	7.750,00	8.230,00	480,00
Maggiorazione indennità di posizione (art. 107 comma 4 CCNL 17/12/2020)	2.633,93	3.253,68	619,75
Posizione con maggiorazione	10.383,93	11.483,68	1.099,75
Valore posizione dirigenziale più elevata dell'ente	0,00	0,00	0,00
Posizione ai fini del galleggiamento	10.383,93	11.483,68	1.099,75
Galleggiamento	0,00	0,00	0,00
Totale Posizione	10.383,93	11.483,68	1.099,75
Indennità di convenzione teorica	11.711,49	14.265,32	2.553,82
Quota retribuzione convenzione eventualmente assorbita ex art. 107 comma 2 CCNL 2020 entro i limiti della tabella in legenda	0,00	0,00	0,00
Indennità di convenzione dovuta se segreteria convenzionata	11.711,49	14.265,32	2.553,82
TOTALE	58.557,47	71.326,59	12.769,12

Gli aspetti economici (2)

Comune di
1.400 abitanti

Comune di
1.400 abitanti

Sede di segreteria con
popolazione di 2.800
abitanti
(retribuzione Euro
58.557,47)

Reggenza

Comune di
1.400 abitanti
(compenso
reggenza
10.293,33)

Differenza retributiva di circa 200 euro lordi al mese rispetto
alla nuova disposizione

Il vero problema non viene affrontato: I tetti di spesa

Il vero problema relativo al tetto di spesa di personale non viene purtroppo affrontato dall'emendamento.

L'Unione ha più volte sollecitato l'esclusione della spesa del segretario dal limite di spesa di personale, esclusione che oltre ad essere necessaria, appare anche doverosa, essendo la spesa autorizzata a monte quando vengono autorizzate le assunzioni.